



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 19 (Atto di Ginevra)

(1) [Possibilità di far valere i propri diritti] L'invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti. Tale possibilità è concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii). (2) [Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione] La parte contraente notifica l'invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale, che iscrive l'invalidazione nel registro internazionale e la pubblica. (3) [Protezione conferita da altri strumenti] L'invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

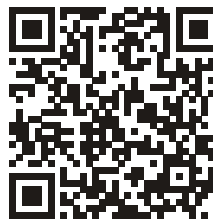
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it